

Partecipa alla seduta, il Segretario Comunale Sig. FERRARA dott.ssa Alessandra  
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 1, comma 816 L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) ha previsto che, dal 1° gennaio 2021, la Tassa per l'occupazione suolo pubblico (TOSAP) e l'Imposta comunale sulla pubblicità (ICP) verranno sostituite dal nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Visto che, a fronte di tale disposizione, il nuovo Canone dovrà essere istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane con apposito regolamento, da approvare ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 446/1997.

Considerato che:

- per garantire l'applicazione del nuovo Canone, si rende necessario approvare le relative tariffe, nel rispetto dei parametri dettati dalla Legge di bilancio 2020, tenendo altresì conto della disposizione dettata dall'art. 1, comma 817 della L. 160/2019 in base alla quale il Canone dovrà essere disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dalle entrate che verranno sostituite dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;
- a pochi giorni dal decollo della nuova entrata, i dubbi sulle sue modalità applicative, sui termini di determinazione delle nuove tariffe - che dovrebbero appunto garantire l'invarianza di gettito rispetto al 2020, pur essendo destinate a disciplinare in modo omogeneo due fattispecie imponibili diverse tra loro come le occupazioni del suolo pubblico e la pubblicità - e sulla disciplina regolamentare che i Comuni dovrebbero adottare, rimangono in buona parte irrisolti, tanto da far pensare che un rinvio all'ultimo dell'entrata in vigore del nuovo canone si renda inevitabile, per quanto la richiesta formulata dall'A.N.C.I. sia stata stralciata dal Decreto Milleproroghe approvato dal Governo il 23 dicembre 2020;
- a fronte dell'incertezza sull'effettiva entrata in vigore del nuovo Canone dal 1° gennaio 2021, la cui disciplina applicativa avrebbe reso necessaria, in questo momento di particolare difficoltà operativa legata all'emergenza sanitaria in corso, l'adozione di atti particolarmente complessi (nuovo regolamento e definizione tariffe del nuovo canone, da fare precedere dalla realizzazione di specifiche simulazioni necessarie per garantire la parità di gettito), non si è ritenuto opportuno procedere prima di avere avuto conferma dell'effettiva entrata in vigore del Canone.

Dato atto che, per garantire l'applicazione del nuovo Canone, non appare necessario che venga da subito approvato il relativo regolamento di disciplina che, stante l'attuale scadenza al 31 gennaio 2021 del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021, sulla base di quanto disposto dall'art. 106 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, potrà essere adottato dopo il 1° gennaio, in attesa di verificare se il canone entrerà effettivamente in vigore.

Considerato che l'approvazione immediata del relativo regolamento, comportando la contestuale abrogazione, a partire dal 1° gennaio 2021, dei regolamenti di disciplina delle entrate che dovrebbero essere sostituite, rischierebbe, in caso di rinvio all'ultimo momento della sua entrata in vigore, di lasciare il Comune privo dei regolamenti delle entrate destinate a rimanere applicabili anche nel 2021.

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde infatti con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme*

*statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.*

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.*

Richiamato l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

Ritenuto pertanto che, in assenza di una specifica normativa contraria, come invece approvata dal Legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza all'approvazione delle tariffe del nuovo Canone deve intendersi attribuita alla Giunta Comunale.

Considerato che, a fronte dell'attuale incertezza in merito al termine in cui tale nuovo Canone risulterà applicabile, la mancata definizione delle tariffe 2021 rende necessario:

- disporre il differimento al 30 aprile 2021 del termine del 31 gennaio in cui scadrà il pagamento per le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni di spazi ed aree urbane, che renderebbe altrimenti necessaria l'emissione di avvisi di pagamento da lavorare al più tardi nei primi giorni del mese di gennaio e che dovrebbero essere necessariamente basati sull'applicazione delle nuove tariffe, di cui il Comune non è ancora in possesso;
- disporre la conferma provvisoria, a partire dal 1° gennaio 2021, delle precedenti tariffe per le occupazioni temporanee e la pubblicità temporanea e dei diritti sulle pubbliche affissioni, da applicare contestualmente al rilascio delle relative autorizzazioni, affinché l'Ufficio competente ed il concessionario, per quanto di competenza, possano continuare la riscossione del dovuto in via provvisoria, con riserva di conguaglio o di eventuale rimborso nel momento in cui verranno approvate le tariffe del nuovo Canone, ove dovesse esserne confermata l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2021; non essendo sostenibile che alla mancata approvazione delle nuove tariffe possa conseguire la non applicabilità del canone nei confronti delle occupazioni che la normativa considera rilevanti ai fini dell'applicazione dell'entrata, che comporterebbe altrimenti un danno alle entrate del Comune.

Dato atto che la decisione di continuare ad utilizzare le precedenti tariffe T.O.S.A.P., dell'Imposta sulla pubblicità e dei Diritti sulle pubbliche affissioni troverebbe invece piena giustificazione nell'ipotesi di rinvio all'ultimo momento dell'entrata in vigore del nuovo Canone, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 169 L. 296/2006, fatta salva una loro successiva modifica nei termini previsti a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione 2021.

Ritenuto, nell'attuale stato di incertezza in merito al termine in cui tale nuova entrata risulterà applicabile, di dare indicazione all'Ufficio competente di non provvedere alla trasmissione della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, fino a quando non sarà intervenuta conferma dal Legislatore dell'applicabilità del canone dal 1° gennaio 2021, potendo essere effettuata la trasmissione del presente atto entro il termine del 14 ottobre 2021, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019.

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.

DATO ATTO dei pareri favorevoli concernenti la regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000 dai Responsabili dei Servizi interessati;

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. b del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012;

CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi e forme di Legge, esito accertato e proclamato dal Presidente

### **D E L I B E R A**

1) Di disporre, per le motivazioni espresse in narrativa che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il differimento al 30 aprile 2021 del termine del 31 gennaio in cui scadrà il pagamento per le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni di spazi ed aree urbane.

2) Di disporre, per le motivazioni espresse in narrativa che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, la conferma, a partire dal 1° gennaio 2021, delle precedenti tariffe per le occupazioni temporanee e la pubblicità temporanea e dei diritti sulle pubbliche affissioni, da applicare contestualmente al rilascio delle relative autorizzazioni, affinché l'Ufficio competente ed il concessionario, per quanto di competenza, possano continuare la riscossione del dovuto in via provvisoria, con riserva di congruaggio o di eventuale rimborso nel momento in cui verranno approvate le tariffe del nuovo Canone, ove dovesse esserne confermata l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2021, dando atto che la presente disposizione avrà efficacia sino a tale approvazione.

3) Di dare atto che, nell'attuale stato di incertezza in merito al termine in cui tale nuova entrata risulterà applicabile, l'Ufficio competente non dovrà provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, fino a quando non sarà intervenuta conferma dal Legislatore dell'applicabilità del canone dal 1° gennaio 2021, potendo essere effettuata la trasmissione del presente atto entro il termine del 14 ottobre 2021, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019.

4) Di disporre l'inoltro di copia della presente deliberazione all'ABACO S.p.a., con sede legale in Via F.lli Cervi n.6 – 35129 Padova e sede amministrativa in Via Risorgimento n.91 – 31044 Montebelluna, attuale concessionaria del servizio di gestione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

5) Di disporre che la presente deliberazione, in conformità all'art. 125 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, sia trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Inoltre,

con separata unanime votazione favorevole, considerata l'urgenza

### **D E L I B E R A**

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000, stante l'urgenza di dare disposizioni in merito alla disciplina provvisoria del canone unico patrimoniale a decorrere dal 1° gennaio 2021.



Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO  
Firmato digitalmente  
F.to: BALLARI Simone

---

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato digitalmente  
F.to: FERRARA dott.ssa Alessandra

---

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE